

INCENTIVI

Crediti di imposta per le imprese, la fattura tiene conto dell'anticipo

*I nuovi strumenti previsti dalla legge di Bilancio 2021 scattano dal 16 novembre
Documenti da compilare considerando il periodo di possibile doppia vigenza*

Luca De Stefani

Considerando il possibile anticipo al 16 novembre dell'applicazione dei nuovi crediti d'imposta del 10% per i beni strumentali nuovi, del 50-30-10% per i beni Industria 4.0 e del 20% per i beni immateriali dell'allegato B della legge di Bilancio 2017, è consigliabile far indicare nelle relative fatture d'acquisto (fino al 31 dicembre 2020) i due riferimenti normativi, quello della legge 160/2019 e quello del disegno di legge di Bilancio 2021.

Il disegno di legge di Bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 novembre e presentato alla Camera il 18 novembre, prevede all'articolo 185 l'introduzione di nuovi crediti d'imposta che sostituiranno quelli, previsti per il 2020, del 6% per i beni strumentali nuovi (ex super ammortamento), del 40% o del 20% per i beni Industria 4.0 (ex iper ammortamento) e del 15% per quelli immateriali dell'allegato B della legge di Bilancio 2017.

Come per i crediti d'imposta del 2020, anche per quelli nuovi, ai fini dei successivi controlli dell'amministrazione finanziaria, «le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati» (ad esempio, gli ordini) dovranno contenere l'espresso riferimento alla normativa agevolativa.

Se il testo della manovra verrà confermato, i nuovi crediti d'imposta spetteranno già a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, per i beni strumentali, i beni Industria 4.0 e quelli immateriali dell'allegato B, si potrà beneficiare, alternativamente, delle due agevolazioni.

Non sapendo oggi se il nuovo credito verrà confermato dalla manovra 2021, pertanto, è consigliabile, in questo periodo di «possibile» doppia vigenza, far indicare nelle relative fatture di acquisto la seguente frase: «Bene al quale spetta il credito d'imposta dell'articolo 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o il credito d'imposta dell'articolo 185, commi da 4 a 8, del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020».

Nelle fatture cartacee (ad esempio, dei minimi o dei forfettari), il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. Nelle fatture elettroniche, invece, il riferimento della norma può essere indicato «nell'oggetto o nel campo note della fattura».

In caso contrario, la regolarizzazione è possibile, prima dei controlli, mediante l'emissione di una nota di credito e la successiva emissione di una nuova fattura corretta (faq 10.15 del Mise del 20 marzo 2020). In alternativa, è possibile la stampa della fattura elettronica e l'apposizione della «predetta scritta indelebile». Questo documento deve essere conservato, anche in maniera cartacea (articolo 39, comma 3, Dpr 633/1972). Come ulteriore alternativa, infine, l'agenzia consente di predisporre «un'integrazione elettronica da unire all'originale» della fattura elettronica, la quale dovrà essere conservata assieme alla stessa «con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile» interna nelle circolari 14/E/2019 e 13/E/2018 (risposta 438/2020). Quindi, sia tramite la sua materializzazione analogica, sia in maniera elettronica (anche previo invio allo Sdi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani